

Prot. 26/24

Roma, 20 marzo 2024

Ai componenti il Comparto Autotrasporto,  
Movimentazione Merci e Logistica di  
Legacoop Produzione e Servizi

Ai componenti la Direzione di  
Legacoop Produzione e Servizi

Ai Responsabili regionali  
Legacoop Produzione e Servizi

**Oggetto: Accordo su modalità di erogazione ICE ( *indennità di copertura economica ex CCNL  
18 maggio 2021* )**

Nella giornata di ieri, 19 marzo 2024, Legacoop Produzione e Servizi insieme alle altre sigle datoriali e sindacali ha siglato il verbale di accordo (in allegato), finalizzato a definire nel dettaglio, l'obbligo contrattuale contenuto nella premessa del CCNL in caso di ritardato rinnovo del CCNL che prevede l'erogazione di una copertura del 40% dell'inflazione riferita all'anno precedente che arriva al 60% nel caso il contratto non venga sottoscritto dopo 6 mesi la sua scadenza.

La previsione contrattuale, pur obbligatoria, presentava una formulazione non ben definita che avrebbe reso la sua applicazione complessa determinando una potenziale disomogeneità nei comportamenti delle imprese.

Per questo è stato necessario siglare un verbale congiunto che chiarisse i termini di erogazione dell'indennità contrattuale in oggetto definita, dalle Parti, ICE (Indennità Copertura Economica).

Sulla base di quanto previsto nella premessa del CCNL, per definire gli importi, è stato preso a riferimento l'indice armonizzato dei prezzi al consumo del 2023 la cui variazione media è stata definita da ISTAT al +5,9%.

Conformemente a quanto previsto dalla premessa del vigente CCNL la base di calcolo su cui determinare gli importi dell'indennità è quella, convenzionale, contenuta in calce alle tabelle dei minimi conglobati del CCNL (art. 54 bis) pari a € 1.977,00.

Gli importi previsti saranno erogati con le competenze del mese di aprile e del mese di ottobre come indicato nelle seguenti tabelle.

Personale non viaggiante

| Livello    | parametro  | ICE Aprile     | ICE ottobre    |
|------------|------------|----------------|----------------|
| quadri     | 169        | 59,74 €        | 89,60 €        |
| 1          | 159        | 56,20 €        | 84,30 €        |
| 2          | 146        | 51,61 €        | 77,41 €        |
| <b>3 s</b> | <b>132</b> | <b>46,66 €</b> | <b>69,99 €</b> |
| 3          | 128        | 45,24 €        | 67,87 €        |
| 4          | 122        | 43,12 €        | 64,68 €        |
| 4 j        | 119        | 42,06 €        | 63,09 €        |
| 5          | 116        | 41,00 €        | 61,50 €        |
| 6 s        | 109        | 38,53 €        | 57,79 €        |
| 6 j        | 100        | 35,35 €        | 53,02 €        |

Personale viaggiante

| Livello   | parametro  | ICE Aprile     | ICE ottobre    |
|-----------|------------|----------------|----------------|
| C3        | 133,5      | 46,83 €        | 70,25 €        |
| <b>B3</b> | <b>133</b> | <b>46,66 €</b> | <b>69,99 €</b> |
| A3        | 132,5      | 46,48 €        | 69,72 €        |
| F2        | 129,5      | 45,43 €        | 68,14 €        |
| E2        | 129        | 45,25 €        | 67,88 €        |
| D2        | 128,5      | 45,08 €        | 67,62 €        |
| H1        | 124,5      | 43,68 €        | 65,51 €        |
| G1        | 124        | 43,50 €        | 65,25 €        |
| I         | 116        | 40,69 €        | 61,04 €        |
| L         | 119        | 41,75 €        | 62,62 €        |

È qui utile ricordare che gli importi previsti a partire dal mese di ottobre, sostituiscono gli importi erogati a partire dal mese di aprile e non si sommano a questi ultimi.

Tali importi cesseranno di essere erogati nel momento del rinnovo del CCNL, sono assoggettati agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e hanno incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, analogamente agli anticipi dei futuri aumenti contrattuali.

Inoltre dovranno essere espressamente indicati in busta paga con la dicitura “indennità economica ex CCNL 18/5/2021 (ICE)”.

Le parti hanno inoltre concordato che di tali somme si terrà conto in sede di rinnovo, valutando quali saranno le diverse componenti di costo definite nell’accordo di stipula.

Resta inoltre escluso che in assenza di diverso accordo delle parti al momento del rinnovo del contratto, non saranno previste ulteriori somme con finalità analoghe a quelle assolute dall’indennità di copertura economica prevista nella premessa per il ritardato rinnovo.

Cordiali saluti.

Il responsabile del settore.

Daniele Conti